

N. 667

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIVINA e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende principalmente salvaguardare i prodotti agroalimentari cosiddetti «tradizionali», in quanto espressione di piccole nicchie di produzioni locali che rischiano di scomparire dalle nostre tavole in quanto impossibilitati ad adeguarsi ai molteplici standard produttivi richiesti dalle normative nazionali ed europee e nel contempo mira a fornire al consumatore di tali prodotti alimentari tradizionali, elaborati cioè secondo metodologie consolidate nel tempo, la possibilità di essere informato, tramite specifica etichetta identificativa, che tali alimenti per forza di cose, al fine di preservare intatta la loro specificità, non possono essere prodotti nella stretta osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie che l'Unione europea impone ai Paesi membri [vedi il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004].

Va constatato, purtroppo, che queste norme hanno creato non poche difficoltà per quelle aziende, spesso di piccolissima dimensione, le cui strutture e metodiche di lavorazione sono improntate ad un carattere di tradizionalità e che difficilmente potrebbero adeguarsi agli *standard* europei anche in termini di costi da sostenere.

Spesso si tratta di produzioni con aree di consumo limitate, ma che tuttavia rappresentano una fonte importante di reddito familiare, oltre che la garanzia di un prezioso rapporto economico con il territorio (vedi ad esempio le malghe alpine); inoltre è presente in genere un forte collegamento con le attività economiche legate al territorio (turismo, artigianato) e una stretta connessione

con valori culturali tipici di una specifica zona (storia, tradizioni).

Il sistema distributivo sfrutta generalmente i seguenti canali: vendita diretta, negozi locali, ristorazione locale, agriturismi.

Inoltre, occorre specificare che dette produzioni non rientrano nelle denominazioni DOP, IGP o STG, oggetto di registrazione da parte dell'Unione europea, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti per l'ottenimento di detti marchi; infatti è importante sottolineare che la rilevanza attribuita alle produzioni alimentari cosiddette «tradizionali», non va al di là dell'aspetto igienico-sanitario.

Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'articolo 8, si prefigge lo scopo di assicurare la salvaguardia di queste produzioni, attraverso l'individuazione di alcuni spazi di deroga in campo igienico-sanitario e a tal fine il comma 2 recita: «Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» (...), riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.»

Il decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, attuativo del citato provvedimento, chiarisce che «sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo» e dispone che, ai fini di una corretta individuazione degli stessi, occorre accertare che le suddette metodiche siano praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo (articolo 1).

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il compito di predisporre degli specifici elenchi di prodotti definiti tradizionali, che andranno successivamente a formare un complessivo elenco nazionale, del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali curerà annualmente l'aggiornamento.

Ai sensi della circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 10 del 21 dicembre 1999, non potranno, invece, essere inseriti negli elenchi i prodotti già registrati come DOP o IGP, mentre quelli che riceveranno il riconoscimento dopo tale inserimento, ne dovranno essere depennati.

Va da ultimo ricordato, che il citato regolamento (CE) n. 852/2004 del 2004 ha abrogato la precedente direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, in materia

di igiene dei prodotti alimentari, prevedendo una specifica deroga per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali attraverso l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005.

All'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede che a tutela della salute del consumatore, in virtù di una sempre maggiore informazione circa le caratteristiche dei prodotti alimentari che si vanno ad acquistare, i prodotti cosiddetti «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 173 del 1998, devono riportare un'etichetta con la seguente avvertenza: «prodotto secondo tradizione in deroga agli *standard* europei sull'igiene dei prodotti alimentari».

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. I prodotti alimentari cosiddetti «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, devono riportare sulla confezione un'etichetta con la seguente avvertenza: «prodotto secondo tradizione in deroga agli standard europei sull'igiene dei prodotti alimentari».
- 2. In caso di prodotti da vendere sfusi o al taglio, la medesima avvertenza deve risultare sui recipienti che li contengono o nei comparti ove sono esposti.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i criteri e le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo della etichetta di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'apposizione della stessa.